



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRESIVO

"IST. C. BATTIPAGLIA "G.MARCONI"

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658

E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icmarconibattipaglia.gov.it>

**Ai Docenti della Scuola Primaria
Al Personale ATA
All'Albo
Agli Atti**

OGGETTO : scrutini II quadrimestre scuola primaria a. s. 2017-2018

La valutazione finale del processo formativo e dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni di scuola primaria è effettuata in conformità del D.Lvo n. 62/2017 e delle indicazioni operative contenute nella nota MIUR n. 1865 del 10-10-2017. A scopo semplificativo qui di seguito vengono riportate alcune informazioni:

con riferimento all'art. 2 del D.Lvo n. 62/2017, "Valutazione nel primo ciclo", si afferma al

➤ comma 3

"La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato".

➤ al comma 4

"Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169".

➤ al comma 5

"La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione

➤ al comma 6

“I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente”.

➤ al comma 7

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti”.

con riferimento all'art. 3 del D.Lvo n. 62/2017, “Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria”, si afferma al

➤ comma 1

“Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”.

➤ comma 2

“Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”.

➤ comma 3

“I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.

Si precisa inoltre che il consiglio di classe riunito è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Nel caso in cui il Dirigente Scolastico non possa presiedere i rispettivi consigli, il coordinatore di classe è delegato a presiedere gli stessi.

Segue calendario delle attività di scrutinio.

	15:00- 15:30	15:30- 16:00	16:00- 16:30	16.30- 17:00	17:00- 17:30	17:30- 18:00	18:00- 18:30	18:30- 19:00
Martedì 12-06- 2018	V D	V C	V B	IV B	V A	IV A	IV D	IV C
Mercoledì 13-06- 2018	II B	II C	II D	II A	I A	I B	I C	/
Giovedì 14-06- 2018	III B	III D	III A	III C	I D	I E	/	/

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Giacomina CAPUANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa